

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4725**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori AGOSTINI, LORETO, ROBOL, MANCA,  
PALOMBO, MAGNALBÒ, MONTAGNINO, LO CURZIO,  
MASCIONI, TAROLLI e ALBERTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2000**

---

Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni  
combattentistiche

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le Associazioni combattentistiche e partigiane sono state oggetto, dal 1981 ad oggi senza soluzione di continuità, di provvedimenti legislativi recanti disposizioni relative all'erogazione di contributi finanziari in loro favore perché ritenute meritevoli del sostegno dello Stato per le finalità di carattere patriottico e sociale dalle stesse perseguite.

È da sottolineare infatti che le iniziative poste in essere da queste benemerite Associazioni negli anni trascorsi, come quelle relative alle celebrazioni del 50° anniversario della Resistenza e della guerra di Liberazione nonché del cinquantennale della proclamazione della Repubblica, dell'Assemblea Costituente e della Corte costituzionale, hanno riscosso l'unanime plauso e l'apprezzamento delle Istituzioni.

L'ultimo dei citati provvedimenti legislativi, vale a dire la legge 11 giugno 1998, n. 205, cessa la sua efficacia con il corrente esercizio finanziario ed il venir meno del sostegno statale non solo renderebbe impossibile la realizzazione di iniziative di grande rilevanza già programmate per il prossimo futuro, ma addirittura non consentirebbe la sopravvivenza di così gloriose Associazioni, già pesantemente penalizzate sia dalla progressiva riduzione negli anni del contributo dello Stato sia dai notevoli ritardi registrati

nell'erogazione dei contributi stessi nel passato triennio.

Occorre, dunque, intervenire tempestivamente per scongiurare tale evenienza che priverebbe la società del prezioso apporto di Associazioni che hanno tra l'altro il grande merito di tenere viva la memoria storica di eventi che hanno caratterizzato il XX secolo, dal completamento dell'Unità d'Italia alla riconquista della libertà e della democrazia.

Pertanto, gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge si propongono di istituire un apposito stanziamento a carico rispettivamente del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, in favore delle Associazioni combattentistiche individuate dalla legge 31 gennaio 1994, n. 93, per gli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003.

All'articolo 3 viene invece indicata la fonte di finanziamento nella corrispondente riduzione dello stanziamento, per il triennio di cui sopra, del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Onorevoli colleghi, con l'approvazione del presente disegno di legge il Parlamento testimonierà una volta di più la sensibilità e l'apprezzamento delle Istituzioni verso sodalizi che sono portatori di valori e di ideali indispensabili alla crescita civile della nostra Nazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno della attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 4 miliardi annue.

## Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 731 milioni annue.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per tali anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.